

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08286/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8286 del 2021, proposto da

Gennaro Ciccarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Fiorentino,
Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Carmela Elisabetta Simeone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) Del D.D.G. n. 408 del 06.07.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione –
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei vincitori del
concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso B011 -
Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, Regione Lazio, nella parte in cui non è
incluso il nominativo dell'odierno ricorrente;

- 2) Dell'Avviso nota prot. 19149 del 16.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, Regione Lazio, nella parte in cui non è incluso il nominativo dell'odierno ricorrente;
- 3) Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- 4) Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- 5) Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
- 6) Del verbale di insediamento della Commissione e approvazione della griglia di valutazione della prova scritta n. 1 del 20.05.2021;
- 7) Del verbale di correzione e valutazione della prova scritta n. 3 del 25.05.21, nella parte in cui “viene assegnato un punteggio non sufficiente” alla prova scritta del ricorrente (codice compito n. 4);
- 8) Della griglia di valutazione della prova della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 50/80;
- 9) Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato associato il compito n. 4 al candidato Ciccarelli Gennaro;
- 10) Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 408 del

06.07.2021 per la classe di concorso B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, Regione Lazio.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento, anche cautelare, di inserimento del ricorrente nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 408 del 06.07.2021 per la classe di concorso B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, Regione Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le articolate censure formulate dalla parte ricorrente richiedono un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio (soprattutto con riguardo alla prospettata questione di legittimità costituzionale) e che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal fumus necessario alla concessione della invocata tutela cautelare, atteso che:

- la previsione, con riguardo alla prova scritta, di una soglia di sbarramento (punti 70/100) appare compatibile con la natura concorsuale della procedura cui i ricorrenti hanno partecipato e con il principio meritocratico che deve presiedere all'accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.);
- le altre censure formulate dalla parte ricorrente in ordine al modus operandi della

Commissione sono dirette alla caducazione dell'intera procedura, con la conseguenza che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, in sede cautelare, l'interesse della parte ricorrente appare necessariamente recessivo rispetto a quello pubblico al completamento della procedura de qua;

Considerato, altresì, che, sul piano della completezza del contraddittorio:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della

presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.